



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI  
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)  
Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V

[VEIC86300V@istruzione.it](mailto:VEIC86300V@istruzione.it) - [VEIC86300V@PEC.istruzione.it](mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it) - <http://www.icsanstino.edu.it>

Codice Fiscale 92034990272

Circolare n. 112

San Stino di Livenza, 29/10/2020

Ai Docenti  
Al DSGA e al personale ATA  
Loro Sedi

Oggetto: **Estratto della Nota n. 1934 del 26/10/2020 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione avente come oggetto: "Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020".**

Con riferimento all'oggetto, di seguito, una tabella di sintesi:

<b>Attivazione della DID</b>	
Il personale docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente</li> <li>• Utilizza il registro elettronico per la rilevazione delle presenze degli allievi e di quelle proprie</li> <li>• Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i suoi impegni seguono il piano delle attività deliberate dal Collegio dei docenti</li> </ul>
Nell'esercizio della DDI sono assicurati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso</li> <li>• Il divieto di condivisione delle stesse</li> <li>• Il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate</li> <li>• La protezione da malware e attacchi informatici</li> <li>• I comportamenti da adottare durante la DDI</li> </ul>
Le istituzioni scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono avvertire come prioritaria l'esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione scuola-famiglia, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività</li> <li>• Continuano a essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA</li> <li>• In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, attivano le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d'uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza</li> </ul>

<b>Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario</b>	
Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario	<ul style="list-style-type: none"> <li>il lavoratore, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile</li> </ul>
Per il personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,[...] ,dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</li> <li>• lo stato di quarantena, come evidenziato dall'INPS il 9 ottobre 2020, non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta, tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa</li> </ul>
La misura della QSA è disposta per tutto il personale e per gli alunni	<ul style="list-style-type: none"> <li>il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni</li> </ul>
Il personale effettivamente contagiato da COVID-19, a prescindere dalla gravità della sintomatologia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti</li> </ul>
Il personale ATA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso il Direttore dei servizi generali e amministrativi, possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile prevedendo specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza</li> </ul>
Per il personale docente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>le ordinarie prestazioni lavorative si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire, in assenza di un effettivo stato di malattia certificata, la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi</li> <li>se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il Dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia, eventualmente, per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena</li> <li>questi ultimi potranno svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi</li> <li>il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena</li> <li>qualora le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI: <ol style="list-style-type: none"> <li>ogni qualvolta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe (che in presenza deve garantire la sorveglianza degli alunni)</li> </ol> </li> </ul>

	<p>b) facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica (che in presenza deve garantire la sorveglianza degli alunni) individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare</p>
<p>Per quanto attiene ai docenti di sostegno:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità deve essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe</li> <li>• i Dirigenti scolastici potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati</li> <li>• nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si può individuare la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe</li> </ul> </li> </ul>
<p>In caso di assenza dei docenti su posto comune e/o su posto di sostegno:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il Dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell'infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno (ABA e AEC), operante per l'assistenza specialistica, o a vario titolo presente a scuola</li> </ul>
<p>Rilevazione presenze del personale docente in QSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.</li> </ul>

Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonella Cabriolu